



LEGA PRO

COMUNICATO N. 3/DIV – 25 AGOSTO 2026

3/3

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 21, 22, 23 E 24 AGOSTO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 21, 22, 23 e 24 Agosto 2026

1^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	RENATE	3-1
CITTADELLA	PERGOLETTESE	2-0
FOLGORE CARATESE	DOLOMITI BELLUNESI	1-2
GIANA ERMINIO	ALBINOLEFFE	1-2
JUVENTUS NEXT GEN	NOVARA	1-0
LECCO	ARZIGNANO VALCHIAMPO	0-0
OSPITALETTO FRANCIACORTA	LUMEZZANE	2-0
PRO VERCELLI	DESENZANO	1-1
TRENTO	TREVISO	2-1
UNION BRESCIA	CARPI	3-1

GIRONE B

CAMPOBASSO	PIANESE	2-0
GROSSETO	SPEZIA	1-1
GUIDONIA MONTECELIO	GUBBIO	3-0
LATINA	PINETO	0-0
LIVORNO	TORRES	2-1
PERUGIA	OSTIAMARE	1-0
PESCARA	VIS PESARO	2-0
REGGIANA	RAVENNA	1-1
SAMBENEDETTESE	FORLÌ	2-2
VADO	ATALANTA U23	2-0

GIRONE C

ALTAMURA	MONOPOLI	1-0
AUDACE CERIGNOLA	COSENZA	3-1
BARI	CAVESE	3-0
CASERTANA	BARLETTA	3-3
CATANIA	INTER U23	1-2
CROTONE	FOGGIA	0-1
GIUGLIANO	SCAFATESE	3-3
PICERNO	SAVOIA	3-2
POTENZA	CASARANO	4-1
SALERNITANA	SORRENTO	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 agosto 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 21, 22, 23 E 24 AGOSTO 2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CATANIA, LECCO, PESCARA, PERUGIA, POTENZA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SAVOIA, SORRENTO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 1° minuto della gara, un petardo e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, provocando danni al telone in plastica che copriva i pannelli LED posti dietro la porta della società avversaria e rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla intrinseca pericolosità del lancio effettuato, misura

della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del telone di copertura e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 5700 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 72° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra ripetuto per otto volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 250,00

GIUGLIANO perché persona non autorizzata, in quanto sprovvista di pass, e riconducibile alla società, si introduceva negli spogliatoi al termine del primo tempo, reiterando la predetta condotta anche al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CAMPOBASSO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, dal 1° al 3° minuto del secondo tempo, uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

GAUCCI ALESSANDRO (PERUGIA)
per aver proferito una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, integrazione r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 SETTEMBRE 2026**

MARZETTI GIUSEPPE (SAMBENEDETTESE)
per plateali proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 SETTEMBRE 2026**

ANTONAZZI ANGELO (GIUGLIANO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante privo di pass, accedeva all'interno degli spogliatoi, reiterando la medesima condotta al termine della gara.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILIPPINI EMANUELE (PERUGIA)

per aver proferito una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro (r. Arbitrale, integrazione r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

COPPITELLI FEDERICO (COSENZA)

BIRINDELLI ALESSANDRO (NOVARA)

DIANA AIMO (PERUGIA)

GATTUSO GIACOMO (RENATE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BALZANO MARCO (FOLGORE CARATESE)

perché, a gioco fermo, in seguito a una discussione verbale con un avversario lo colpiva con un pugno all'altezza del costato rendendo necessario l'intervento dei sanitari (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SPALLUTO SAMUELE FRANCESCO (FOLGORE CARATESE)

in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una forte ginocchiata all'altezza del bacino rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

BORGHINI DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)

per atto di violenza in quanto a gioco in svolgimento ma con pallone non a distanza colpiva un avversario con una manata al volto causando la fuoriuscita di sangue.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASTI MATTEO (LATINA)

per aver proferito una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro (calciatore di riserva).

SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (PINETO)

per grave fallo di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FIAMOZZI RICCARDO (TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LOMBARDI ALESSANDRO	(ALBINOLEFFE)
GALLI GIORGIO	(ALCIONE MILANO)
LOPES EMERICK	(ALCIONE MILANO)
SADOTTI EDOARDO	(ALCIONE MILANO)
GUDELEVICIUS ERNESTAS	(ALTAMURA)
PIRRELLO ROBERTO	(ALTAMURA)
GATTI CHRISTIAN	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
STEFFANONI FEDERICO	(ATALANTA U23)
CRETELLA CARMINE	(AUDACE CERIGNOLA)
MORESO ARJONA OSCAR	(AUDACE CERIGNOLA)
PERLINGIERI MARIO	(AUDACE CERIGNOLA)
SENA FRANCESCO PIO	(AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHI SEBASTIANO	(PICERNO)
COPPOLA GIUSEPPE	(PICERNO)
COCCIA GIUSEPPE	(BARLETTA)
DA SILVA CASTRO MATEUS	(BARLETTA)
FRANCO DOMENICO	(BARLETTA)
MANETTA MARCO	(BARLETTA)
OLIVEIRA PRADO ISAAC	(CAMPOBASSO)
PULETTO FILIPPO	(CARPI)
ZAGNONI DAVIDE	(CARPI)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE	(CASARANO)
CAPORALE ALESSANDRO	(CASERTANA)
CASTELLI DAVIDE	(CASERTANA)
ROCCHI GABRIELE	(CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
FUSCO GERARDO	(CAVESE)
PERETTI MANUEL	(CAVESE)
SANGALLI MATTIA RONALD	(CITTADELLA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(COSENZA)
DAMETTO PAOLO	(COSENZA)
ARMINI NICOLO	(CROTONE)
CRAPISTO FRANCESCO	(CROTONE)
DE FRANCESCO ALBERTO	(DESENZANO)
KOWALSKI MATEUSZ	(DOLOMITI BELLUNESI)
GALLO ANDREA	(FOGGIA)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(FOGGIA)
CAMPANI FILIPPO	(FOLGORE CARATESE)
DUCA TOMMASO	(FOLGORE CARATESE)
SAMOTTI NICCOLO	(FOLGORE CARATESE)
MUNARETTI LUCA DOMENICO	(FORLÌ)
COMELLI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
MAZZA ANDREA SERGIO	(GIANA ERMINIO)
MUHAMETI ENDRI	(GIANA ERMINIO)
RUFFINI LUCA	(GIANA ERMINIO)
FABRI FRANCESCO	(GROSSETO)
GORI LORENZO	(GROSSETO)

ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
SANTORO SALVATORE	(GUIDONIA MONTECELIO)
MAYE KOUADIO YVAN EZ	(INTER U23)
STANTE FRANCESCO	(INTER U23)
CORRADI CHRISTIAN	(JUVENTUS NEXT GEN)
OWUSU AUGUSTO SEDORF	(JUVENTUS NEXT GEN)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(LATINA)
MANETTI GIULIO	(LECCO)
PARKER SEAN	(LECCO)
PELLEGRINO GABRIEL CARMINE	(LECCO)
GAULI NICOLA	(LUMEZZANE)
GHILLANI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
MANCINI SASHA SAM VALEN	(LUMEZZANE)
FALL MAGUETTE	(MONOPOLI)
ARBOSCELLO RICCARDO	(NOVARA)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
DELL'ERBA DAVIDE	(NOVARA)
PANATTI MICHEL	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
BUONO DAVIDE	(OSTIAMARE)
TOSKU FREDERIK	(OSTIAMARE)
ROVERSI LUCA MARIO	(PERGOLETTESE)
TREMOLADA MARCO ANDREA	(PERGOLETTESE)
ZAIA EDOARDO	(PERGOLETTESE)
SABBATANI ANTONIO	(PERUGIA)
COLOMBO MATTEO	(PIANESE)
FORTE RICCARDO	(PINETO)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
GHISOLFI MATTEO	(POTENZA)
CIAMMAGLICHHELLA AARON	(PRO VERCELLI)
PAGLIARI MARCO	(PRO VERCELLI)
DUCA EDOARDO	(RAVENNA)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
CALI MICHELE	(RENATE)
DE ZEN RICCARDO	(RENATE)
DJIBRIL MALIK	(SALERINITANA)
ZOIA RICCARDO	(SALERINITANA)
CANDELLORI KEVIN	(SAMBENEDETTESE)
MARRANZINO PASQUALE	(SAMBENEDETTESE)
PERROTTA FRANCESCO SIMON	(SAMBENEDETTESE)
ALFIERI VINCENZO	(SAVOIA)
PATRIGNANI GIULIO	(SAVOIA)
PORTANOVA DENIS	(SAVOIA)
MANZI CLAUDIO	(SCAFATESE)
PROIA FEDERICO	(SCAFATESE)
CARGNELUTTI RICCARDO	(SORRENTO)
POTENZA ANTONIO	(SORRENTO)
VISCARDI ANGELO	(SORRENTO)
CANDELARI PIETRO	(SPEZIA)
CAPOMAGGIO GALO	(SPEZIA)
CAZZADORI DENIS	(SPEZIA)
DURMUSH MERT MYUSLYUM	(SPEZIA)
MOLINA JUAN IGNACIO	(TRENTO)
BREVI TOMMASO PIETRO	(TREVISO)

GUCHER ROBERT
PAGANINI LUCA
CRESPI VALERIO
MARRAS MANUEL
LAZZARINI MIRKO
BARRANCO GIOACCHINO
CARNAROLI ALESSANDRO
TONUCCI DENIS

(TREVISO)
(TREVISO)
(UNION BRESCIA)
(UNION BRESCIA)
(VADO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 25 Agosto 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani